

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2466

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Pagamento dilazionato dei contributi agricoli unificati
dovuti dalle aziende che assumono manodopera agricola
per la produzione e la commercializzazione degli agrumi

Presentato il 23 gennaio 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Le difficoltà da tempo verificatesi nell'agrumicoltura hanno subito nell'ultimo triennio un rilevante aggravamento in dipendenza di una serie di cause connesse, tra l'altro, anche ai fenomeni di siccità. Tutto ciò ha provocato l'insorgere di una grave crisi per le aziende agricole e commerciali operanti nel settore agricolo.

Per favorire la ripresa dell'attività di cui trattasi, appare necessaria un'iniziativa legislativa che preveda agevolazioni nel versamento dei contributi previdenziali a carico delle aziende agrumicole, per sopperire alle difficoltà in cui versano gli operatori di un settore che riveste particolare rilievo ai fini occupazionali nelle zone interessate.

Il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito con modificazioni nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, ha previsto taluni

benefici di portata generale per le zone colpite dalla siccità nell'anno 1983; tuttavia la pratica applicazione di tali benefici non ha potuto sortire in tutte le zone colpite da siccità i medesimi effetti.

La presente iniziativa si propone pertanto lo scopo di integrare le precedenti disposizioni, prevedendo per le aziende agricole e per le aziende non agricole che impiegano lavoratori in attività di raccolta del prodotto agrumicolo, ubicate nelle regioni Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, un differimento dei termini di versamento dei contributi agricoli unificati in scadenza nell'anno 1984.

In pratica, a richiesta, le aziende interessate potranno effettuare il pagamento dei predetti contributi in forma dilazionata in 5 anni al tasso di interesse annuo dell'11 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I datori di lavoro titolari di aziende agrumicole situate nelle zone indicate nell'articolo 2, comma 1°, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e soggetti alle disposizioni sul versamento dei contributi agricoli unificati sono ammessi, a domanda, al pagamento dilazionato, per un periodo massimo di cinque anni al tasso annuo d'interesse dell'11 per cento, dei contributi stessi in scadenza nell'anno 1984.

La domanda, di cui al primo comma, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.